

SENT. 5 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Marche

in composizione monocratica in persona del Giudice unico Andrea Liberati, in data 21 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Antonella Chiarenza;

visti il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, la legge 21 luglio 2000, n. 205, e il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

visto il ricorso e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23507/PM del registro di segreteria, proposto dal sig. XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXX n. XXX, c.f. XXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Capocasa del foro di Fermo, c.f. CPCRRT60T45H32l B, con studio in Grottammare Via XX Settembre n. 32, ove elegge domicilio, con richiesta di comunicazioni e le notificazioni alla casella pec avv.capocasa@pec.studiolegatecapocasa.it, depositato presso questa Sezione in data 15 novembre 2023;

contro

l'Inps, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Antonio Cimmino (c.f. CMMNTN58M17F158F, PEC avv.antonio.cimmino@postacert.inps.gov.it) e Floro Flori (c.f. FLRFLR58D12E388A, PEC avv.floro.flori@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato con i sopra indicati procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS, Via S. Martino n. 23, 60722 Ancona (AN)

nonché

Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, in persona del capo ufficio p.t., rm0450000p@pec.gdf.it;

FATTO

Con ricorso depositato in data 15 novembre 2023 il ricorrente, già sottufficiale di Guardia di Finanza, titolare di trattamento pensionistico n. 11142281 erogato dall'INPS, ha premesso che dal 6 settembre 2020 gli è stata conferita la pensione ordinaria di vecchiaia con il sistema misto e che:

-con lettera del 19/04/2018, la Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Campania, respingeva la richiesta avanzata, adducendo che il riconoscimento dell'aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione venisse "attribuito esclusivamente al personale militare che, all'atto di cessazione, poteva vantare un servizio utile complessivo tra i 15 e i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo" (all 3 DEPOSITO RICORSO\Deposito pec\All 3 - Nota della Guardia di Finanza Rep Tecn Ammin Campania del 19-04-2018.pdf);

-che il diniego della Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Campania sarebbe destituito di fondamento giuridico

dal momento che il sig. XXXXXXXXX, alla data del 3l/12/1995, aveva maturato, 16 anni, 7 mesi e 8 giorni di servizio utile e, pertanto, dovrebbe beneficiare dell'applicazione dell'aliquota al 44% anziché al 37,5%;

-che sono rimaste prive di riscontro positivo le relative istanze.

Ha concluso, pertanto, chiedendo l'accoglimento della domanda e, per l'effetto dichiarare il diritto di parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, alla rideterminazione, riliquidazione e pagamento della pensione di cui al provvedimento n. 4699 del 16/07/2010 secondo trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo).

Ha indicato le aliquote pensionabili per le anzianità retributive maturate al 31/12/1995 di anni 16, mesi 7, giorni 8 con percentuale del 44%.

In data 29 aprile 2024 si è costituito l'INPS eccependo di essere in questo caso un mero ordinatore secondario di spesa e di non avere il potere di determinare o rideterminare il diritto e la misura della pensione, in quanto solo per le cessazioni dal servizio a partire dall'1/1/2010 l'allora INPDAP divenne l'ente ordinatore primario di spesa, con poteri istruttori sulla pensione; tuttavia, le pensioni liquidate con il vecchio regime, come quella del convenuto, continuano ad essere gestite allo stesso modo.

L'Inps ha quindi osservato che ogni determinazione spetta alla Guardia di Finanza e che l'INPS riceverà e pagherà quanto disposto dal datore di lavoro.

Ha inoltre specificato che il PAL alla decorrenza è pari a €. 21.556,37

lordo/anno; in ragione della perequazione, il PAL al 01/01/2024 è pari a €. 28.732,98 importo annuo lordo.

In conclusione, l'INPS chiede alla Corte dei conti, in caso di positivo accertamento della pretesa del ricorrente, di indicare all'INPS l'attività da intraprendere per rettificare la posizione assicurativa del medesimo. Il fascicolo INPS include la Circolare 16 del 06.05.2011.

All'udienza del 25 giugno 2024, presenti i difensori con ordinanza n. 10 è stata disposta ex art. 160 bis c.g.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza.

In data 29 ottobre 2024 si è costituito la Guardia di Finanza, eccependo che il ricorso sarebbe parzialmente infondato, poiché il ricorrente, avendo maturato 16 anni, 7 mesi e 8 giorni di anzianità utile al 31 dicembre 1995, non avrebbe diritto all'aliquota del 44% per la quota retributiva della pensione, ma all'aliquota di rendimento annuale del 2,44% per ogni anno utile, come indicato dalla sentenza n. 1 del 4 gennaio 2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che stabilisce che l'aliquota del 44% non è applicabile ai militari con meno di 20 anni di anzianità utile al 31 dicembre 1995.

Inoltre, il convenuto ha evidenziato che i ratei pensionistici spettanti a decorrere dal congedo del ricorrente (30 agosto 2006) sono soggetti alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. n. 295/39 e dell'art. 2948, n. 4, del Codice civile. Pertanto, le somme maggiori spettanti in applicazione della citata sentenza n. 1/21 sono prescritte per il periodo antecedente al quinto anno dalla data dell'istanza di ricalcolo presentata dal ricorrente, ovvero dal 28 marzo 2013 in poi.

Il convenuto ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

parzialmente infondato.

All'udienza del 21 gennaio 2025, sentiti l'avv. Capocasa per il ricorrente e l'avv. Floris per l'Inps, assente la Guardia di Finanza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Per consolidato orientamento giurisprudenziale le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una ripartizione di competenze all'interno di un unico apparato (Veneto 179/2018, Emilia-Romagna 66/2020, I app. 73/2017, II app. 358/2014, III app. 175/2001, III app. 84/2017), che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligato – nelle sue diverse articolazioni – tanto all'emissione del decreto di liquidazione della pensione quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti.

Ritiene questo Giudice che tra l'Amministrazione datrice di lavoro e l'I.N.P.S., venga a configurarsi, trattandosi di provvedimento ante 2010 per il quale il Ministero conserva legittimazione, una situazione di litisconsorzio, posto che, in relazione al complesso procedimento di liquidazione della pensione, entrambi i soggetti conservano, seppure in fasi diverse, una propria competenza: interna ed afferente all'emissione del decreto di pensione quella dell'Amministrazione centrale; esterna e relativa alla gestione dei pagamenti dei ratei di pensione quella dell'INPS.

Per tale ragione all'udienza del 25 giugno 2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 160-bis d.lgs. 174/2016.

Nel merito, dagli atti di causa emerge che, alla data del 31 dicembre 1995 il ricorrente avesse maturato un'anzianità di servizio utile pari a 16 anni e 7 mesi; pertanto, nel caso di specie deve trovare applicazione quanto previsto dall'art.

1, comma 12, della l. 335/1995, dovendo il trattamento pensionistico essere attribuito con il c.d. sistema misto, per effetto del quale le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate con il sistema retributivo, mentre le quote successive vengono computate con il sistema contributivo.

La questione esaminata concerne il corretto calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni, affrontata con due distinte decisioni dalle Sezioni Riunite di questa Corte: la prima relativa a tutti i militari che vantassero un numero superiore ai 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995, la seconda specificamente riguardante coloro i quali vantavano un'anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995.

Con decisione n. 1/2021 le SS.RR. hanno stabilito che "*la "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%*".

Con decisione n. 12/2021 le SS.RR. hanno enunciato il principio secondo cui "*La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre*

1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

In particolare, ad avviso delle SS.RR. 1/2021 "*il coefficiente del 2,20%, che si ricava dividendo per 20 l'aliquota del 44%, raggiungibile (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) al compimento del ventesimo anno di servizio, è solo in astratto corretto poiché solo in astratto applicabile a ciascuno di quei venti anni. Se si tiene conto della riforma introdotta dalla legge 335/1995, appare infatti evidente che, in concreto, quel coefficiente – che oggi serve a valorizzare la quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo per chi rientra nel sistema misto - mai potrà essere applicato a chi, alla fine del 1995, aveva una anzianità compresa tra i 18 e i 20 anni, poiché costoro rientrano completamente nel vecchio sistema retributivo.*

In altri termini, il coefficiente del 2,20% incorpora l'anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio.

Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno.

Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno."

In considerazione di quanto esposto ritiene questo giudicante di non

discostarsi da quanto statuito dalle Sezioni Riunite, cui si rinvia per l'integrale motivazione, e che pertanto la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo.

Tanto rilevato, il ricorso merita pertanto accoglimento e il provvedimento deve essere disapplicato.

Va pertanto riconosciuto, in applicazione dell'art. 54 del d.p.r. 1092/1973 secondo i principi sopra indicati, il diritto del ricorrente a conseguire da parte dell'INPS gli arretrati costituiti dai ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei e sino al pagamento, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Come eccepito dalla Guardia di Finanza vanno dichiarati prescritti i ratei per il periodo antecedente al quinto anno dalla data dell'istanza di ricalcolo presentata dal ricorrente in data 27 marzo 2018.

Le spese seguono la soccombenza parziale e sono determinate nella misura di € 1.000 oltre spese generali, iva e cpa da ripartire in parti uguali tra la Guardia di Finanza e l'Inps.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente

alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44% annua, a decorrere dalla data del pensionamento;

- dichiara prescritti i ratei per il periodo antecedente al quinto anno dalla data dell'istanza di ricalcolo presentata dal ricorrente;

- dichiara, per i ratei compresi nel quinquennio, il diritto a conseguire da parte dell'INPS gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ognuno di essi e sino al pagamento, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Condanna l'Inps e la Guardia di Finanza al pagamento di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno, oltre spese generali Iva e cpa.

Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.

Così deciso il 21 gennaio 2025

Il giudice

dott. Andrea Liberati

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22.01.2025

Per il Direttore della Segreteria

Antonella Chiarenza

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.

Per il Direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Chiarenza